

Domande Frequenti D.L. 26 novembre 2021, n. 172

<p>1. Nel caso in cui dalla piattaforma Nazionale DGC risulti che il sanitario non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale (ovvero la piattaforma rilascia 'semaforo rosso'), quali sono le misure che l'Ordine deve porre in essere?</p>	<p>L'Ordine deve procedere ad invitare il sanitario in 'semaforo rosso' a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, alternativamente: i) l'effettuazione della vaccinazione; ii) l'attestazione del Medico di medicina generale attestante l'omissione e o il differimento della vaccinazione; iii) la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento dell'invito; iv) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.</p>
<p>2. Che cosa si intende per insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale?</p>	<p>Si ritiene che l'ipotesi faccia riferimento alla procedura di cancellazione dall'albo che può essere avviata e può essere completata anche in pendenza di accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.</p>
<p>3. Il certificato medico che esenta (anche in via temporanea) il sanitario dalla vaccinazione può essere rilasciato anche dal medico vaccinatore?</p>	<p>No. Allo stato il testo dell'art. 4 del D.L. n. 172/2021 prevede espressamente che è il certificato deve provenire dal Medico di medicina generale.</p>
<p>4. L'Ordine come deve verificare la legittimità del certificato medico presentato dall'iscritto?</p>	<p>L'Ordine deve verificare che il documento provenga <u>dal Medico di medicina generale dell'iscritto</u>, eventualmente facendo dichiarare all'iscritto stesso in autocertificazione che il dott. XXXX è il proprio medico di medicina generale. Inoltre l'Ordine deve verificare che il certificato contenga le condizioni cliniche che determinano il pericolo per la salute in caso di vaccinazione e che siano indicati nel certificato stesso gli accertamenti medici che supportano l'attestazione.</p>
<p>5. Possono essere accolte eventuali richieste da parte degli iscritti di sospendere il procedimento di sospensione dall'albo perché in malattia, in congedo, in maternità, legge 104 o in altre ipotesi di sospensione dall'attività lavorativa?</p>	<p>No. Tali circostanze non incidono sul procedimento di sospensione disciplinato dal D.L. 172/2021. L'Ordine non procede alla sospensione del sanitario che risulta in "semaforo rosso" dalla piattaforma solo nel caso in cui lo stesso produca, entro 5 giorni dal ricevimento del relativo invito, la documentazione prevista dal DL 172/2021 (vedi punto 1).</p>
<p>6. Come deve procedere l'ordine nel caso in cui il sanitario abbia contratto il COVID e sia guarito?.</p>	<p>La Piattaforma nazionale non contiene i dati relativi ai soggetti guariti e conseguentemente temporaneamente esentati dalla vaccinazione. A tal riguardo, si precisa che, stante il chiaro tenore del D.L. 172/2021, l'iscritto che risulta rosso in piattaforma dovrà produrre all'Ordine, entro i 5 giorni dalla convocazione, il certificato del proprio Medico di medicina generale che attesta l'avvenuta guarigione e la relativa sospensione dell'obbligo vaccinale per la durata temporale prevista di volta in volta dalle circolari ministeriali. Si precisa, altresì, che l'Ordine non può accettare copia della certificazione verde COVID 19 prodotta</p>

	dall'iscritto (dove è contenuto il dato relativo alla guarigione), ma deve richiedere il certificato del Medico di medicina generale. Unica eccezione è relativa alla produzione del certificato di dimissione dal SSN con la data di guarigione.
7. In che modo l'Ordine può adempiere agli obblighi comunicativi, previsti dal D.L. 172/2021, nei confronti dei datori di lavoro degli iscritti inadempienti?	Non essendo gli Ordini in possesso dei dati inerenti ai datori di lavoro dei propri iscritti, tali informazioni dovranno essere richieste espressamente nell'invito al sanitario. Si ritiene che l'omissione di tale indicazione possa costituisca illecito disciplinare.
8. Trascorsi infruttuosamente i 5 giorni dalla ricezione dell'invito all'iscritto ed accertato, dunque, il mancato adempimento, quali sono le misure che l'Ordine deve porre in essere?	Ai sensi dell'art. 4, c. 4, del D.L. n. 172/2021 l'Ordine, accertato il mancato adempimento, deve: - adottare con delibera l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale; - procedere all'immediata annotazione sull'albo; - dare comunicazione alla FNOPI della sospensione; - dare comunicazione al Datore di lavoro della sospensione.
9. La sospensione deve essere comunicata ai soggetti che ai sensi dell'art. 49 del DPR 221/50 sono comunicati gli esiti dei procedimenti disciplinari?	NO. Questa Federazione ritiene opportuno dare comunicazione alla Procura della Repubblica dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e della sospensione ai fini dell'eventuale esercizio abusivo della professione
10. I dati relativi agli iscritti sospesi devono essere comunicati ai NAS	Si. L'Ordine deve rispondere alle richieste dei NAS o di altra autorità giudiziaria che richiede il dato ai fini di una indagine evidentemente già aperta avente ad oggetto l'esercizio abusivo della professione.
11. Quali sono gli effetti dell'atto di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale?	L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione ed è annotato sull'Albo.
12. Possono essere utilizzati atti diversi dalla delibera ai fini dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale?	No. Questa Federazione ritiene che, vista la natura e gli effetti del provvedimento, questo sia adottato con delibera del C.D.
13. Fino a quando è efficace la sospensione disposta nei confronti del sanitario?	A norma dell'art.4 c. 5 del D.L. 172/2021 la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'iscritto all'Ordine e al Datore di lavoro per i sanitari dipendenti: - del completamento del ciclo vaccinale primario; - dopo il 15 dicembre per i professionisti che hanno completato il ciclo primario della somministrazione della dose di richiamo; - comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

<p>14. Cosa accade se l'Ordine accerta dalla Piattaforma da semaforo rosso a semaforo verde senza aver ricevuto nessuna comunicazione dall'iscritto</p>	<p>Nonostante la norma nulla dica a riguardo, si ritiene prudente prevedere che la revoca della sospensione debba essere adottata e comunicata all'iscritto anche nel caso in cui l'Ordine accerti direttamente dalla Piattaforma il passaggio da "semaforo rosso" a "semaforo verde".</p>
<p>15. Anche la revoca della sospensione deve essere disposta con delibera?</p>	<p>In considerazione degli effetti sostanziali che la revoca produce in termini di ripresa dell'attività lavorativa, si ritiene che tale atto, da effettuarsi nell'immediatezza della ricezione della comunicazione di avvenuta vaccinazione, possa essere disposto mediante comunicazione a firma del Presidente. Detto provvedimento dovrà essere ratificato dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile. Si ritiene opportuno che il Consiglio direttivo adotti una delibera iniziale con cui viene conferita al Presidente la delega ad effettuare la revoca delle sospensioni nei casi previsti dal decreto.</p>
<p>16. Anche per la revoca vi sono adempimenti comunicativi in capo agli Ordini?</p>	<p>Si. La comunicazione di revoca della sospensione deve essere inoltrata dall'Ordine al sanitario, al datore di lavoro e alla FNOPI. Nel caso in cui sia stata effettuata segnalazione della sospensione al Procuratore della Repubblica deve essere comunicata alla stessa autorità anche la revoca della sospensione.</p>
<p>17. Costituendo, la vaccinazione, requisito essenziale per l'esercizio della professione infermieristica, vi sono nuovi adempimenti anche in materia di iscrizioni all'Albo?</p>	<p>L'art. 4, c. 6, del D.L. 172/2021 dispone espressamente che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi (15 giugno 2022) a partire dal 15 dicembre 2021. Pertanto, a partire da tale data dovrà essere acquisito a corredo della domanda di iscrizione certificazione attestante il rispetto dell'obbligo vaccinale.</p>
<p>18. Il sanitario sospeso può richiedere il certificato di iscrizione all'Albo?</p>	<p>Si. Il sanitario sospeso ha sempre il diritto a richiedere un certificato di iscrizione all'albo. Stante le finalità e gli effetti del D.L. 172/2021 si ritiene opportuno, tuttavia, che, in vigenza dello stato di emergenza COVID 19, l'Ordine apponga in calce ai certificati di iscrizione la seguente dicitura: <i>"Si ricorda che i provvedimenti di sospensioni ex DL 172/2021 devono essere verificati tramite consultazione on-line dell'albo sul sito"</i></p>
<p>19. Il sanitario sospeso ovvero il sanitario che ha ricevuto l'invito ai sensi del DL 172/221 può chiedere la cancellazione?</p>	<p>Si. La cancellazione può essere richiesta e disposta in quanto non si tratta di procedimento disciplinare.</p>

<p>20. Visto il notevole flusso di dati sanitari che gli Ordini sono chiamati a gestire, quali sono i principali adempimenti in materia di privacy che devono essere posti in essere?</p>	<p>Gli Ordini, in qualità di titolari del trattamento dei dati, devono nominare, innanzitutto, la Federazione responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679, consentendo a quest'ultima di nominare il fornitore della piattaforma gestionale quale sub-responsabile del trattamento. Gli Ordini devono procedere, altresì, a: <i>i</i>) predisporre l'informativa sul trattamento dei dati per gli iscritti dell'Ordine di cui alla procedura in esame; <i>ii</i>) integrare le nomine dei soggetti incaricati del trattamento (persone autorizzate dal presidente a consultare la piattaforma; <i>iii</i>) nominare le Commissioni di albo quali incaricati del trattamento; <i>iv</i>) disporre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 35 Reg. UE 2016/679 e valutazione dei rischi del trattamento, nelle quali siano individuate misure organizzative e di sicurezza che garantiscano la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati; <i>v</i>) aggiornamento del registro dei trattamenti effettuati quale titolare del trattamento. Per maggiori dettagli in materia di privacy si veda circolare FNOPI n. 137/2021.</p>
<p>21. Vista la natura dei dati trattati, è possibile tenere traccia degli stessi a seguito dell'estrazione eseguita sulla Piattaforma?</p>	<p>Solo nei casi di apertura del procedimento con l'invito all'iscritto è necessario tenere traccia cartacea della estrazione dalla piattaforma del dato "semaforo rosso" da cui parte il procedimento medesimo con indicazione della data di estrazione del dato e controllare lo stato del nominativo in piattaforma il giorno dell'adozione della delibera di sospensione, sempre stampando il dato con la data di estrazione. In modo da poter dimostrare, in caso di eventuale contenzioso, la legittimità del provvedimento di sospensione. Si ricorda che la documentazione va conservata in conformità a quanto previsto dalle norme sulla Privacy</p>
<p>22. Gestione della Privacy all'interno dell'Ordine rispetto al DL 172/2021</p>	<p>Si ricorda che gli Ordini sono soggetti giuridicamente autonomi, i documenti e le procedure indicate dalla Federazione devono essere condivisi e vagliati dal DPO dell'Ordine</p>